

1059

lo e se ne sia, invece, in qualche modo disfatto.-

Passando ora all'esame della situazione processuale dello imputato Salvaggio Ignazio, la Corte rileva:

L'elemento più grave a carico di costui deriverebbe dalle propalazioni di quel tale Enea di cui si è sopra fatto discorso, propalazioni che, se attendibili, potrebbero effettivamente far dubitare che il Riolo o altra persona sia riuscito ad indurre il Salvaggio a propinare il veleno al Pisciotta Gaspare.-

Ma sono stati sopra esposti i motivi per i quali nessun valore probatorio può attribuirsi alle dichiarazioni dell'Enea e sarebbe fuori di luogo ripeterli.-

Restano quindi a carico del Salvaggio i seguenti elementi:

a) Il fatto che egli nell'ambiente del carcere, stando alle dichiarazioni di alcuni detenuti, godeva fama di persona pronta a prestarsi per denaro a rendere favori e servizi anche a detenuti, ^{ed} era sempre indebitato e in cerca di denaro;

b) Il fatto che detto Salvaggio nelle sue varie dichiarazioni sia incorso in discordanze relativamente alla circostanza se egli il mattino del 9 febbraio 1954 fosse o meno entrato nel cameroncino n°4 occupato dal Pisciotta.-

Ma la Corte osserva che un abisso corre tra il prestarsi, dietro compenso, a rendere qualche favore ai detenuti ed ~~il~~ prestarsi, pure per compenso, a commettere addirittura un neficio. Il Salvaggio avrà potuto commettere delle indelicatezze anche gravi, accettando dai detenuti del denaro in corrispettivo di speciali servizi anche non autorizzati e non consentiti, ma, in difetto di concreti elementi di prova, sarebbe arbitrario ritenere od anche sospettare, per ciò stesso, che egli possa essersi prestato a commettere un omicidio.-

Le discordanze, poi, riscontrate nelle sue dichiarazioni è ben possibile che siano state dovute all'ansia di un innocente di

finito

./.

allontanare i sospetti che si concentravano su di lui, ansia che, in un primo tempo, può anche averlo indotto a negare sconsigliatamente di essere entrato nel cameroncino n°4 della prima sezione, la mattina del 9 febbraio e di essersi intrattenuto, come per altro era solito fare, presso il Pisciotta Gaspare, che fatalmente allora preparava il caffè.--

Per altro, posto che il Salvaggio abbia avuto quel mattino la possibilità di far scivolare, inosservato, del nitrato di stricnina nella tazzina da caffè destinata a Pisciotta Gaspare, resterebbe da chiarire l'enigma della presenza di stricnina anche nel barattolo dello zucchero.--

Ora l'ipotesi sopra accennata che lo stesso Pisciotta Gaspare abbia ~~versato~~ riversato dalla tazzina nel barattolo qualche (cucchiaino della sostanza da lui ritenuta zucchero, ipotesi avanzata anche dai periti, non regge, come è stato pure osservato dal P.M., alla critica più elementare, non solo perché una tale manovra è esclusa dal Pisciotta padre, ma soprattutto perché Pisciotta Gaspare non avrebbe potuto non avere dei sospetti vedendo nella sua tazzina una così considerevole quantità di sostanza, bianca sì, ma, a differenza dello zucchero, cristallina.--

Resta da considerare l'ipotesi che lo stesso Salvaggio abbia versato nel barattolo dello zucchero l'eccedente quantità di stricnina di cui era rimasto in possesso.--

Ma per far ciò egli, dopo essere riuscito ad immettere il tossico nella tazzina di caffè destinata a Pisciotta Gaspare senza che il suo atto fosse notato dal Pisciotta, avrebbe commesso l'imprudenza gravissima di aprire, presenti i Pisciotta, nel cameroncino, l'armadietto per toglierne il barattolo dello zucchero, aprirlo, immettervi il nitrato di stricnina e riporlo finalmente nell'armadietto.--

Egli avrebbe dovuto ragionevolmente pensare che tali manovre difficilmente non sarebbero state notate dal Pisciotta, per cui

./.

1080

...vissimo sarebbe stato il rischio cui si esponeva.-

...Vero é che talvolta autori di efferrati delitti accuratamente studiati nei ^{mi}mini-particolati sono stati scoperti per aver commesso imprudenze assolutamente inspiegabili, ma tale considerazione, può, se mai, legittimare un sospetto sul conto del Salvaggio, ma, in difetto di più concreti elementi, non può, a giudizio della Corte, essere assunta, come prova, anche insufficiente della responsabilità dell'imputato.-

...(. Per altro non può non rilevarsi come, dalle pur accurate indagini all'uopo espletate, non sia emerso che il Salvaggio abbia già precario mostrato, dopo il delitto, di avere comunque migliorato le sue condizioni economiche, mentre un'inchiesta eseguita presso i vari istituti di credito della città ha accertato l'inesistenza di qualsiasi deposito a nome del Salvaggio e dei suoi familiari (ff. 196.- 372 a 379.- 438 - 443 - 497 vol. I°).-

...Mancando, pertanto, del tutto la prova che il Salvaggio abbia commesso il delitto attribuitogli, va pronunciata nei di lui riguardi sentenza di non doversi procedere per non avere commesso il fatto.-

...Nei riguardi dell'imputato Pisciotta Salvatore, padre della vittima, la Corte non può non far propria l'osservazione del P.M., il quale ~~ha~~ rilevato che ripugna pensare che un padre possa cinicamente avvelenare e veder morire in sua presenza il figlio, ma ha aggiunto che, tuttavia, bisogna avere riguardo, per non lasciarsi fuorviare da preconetti di indole morale, ai protagonisti ed all'ambiente.-

...Pisciotta Salvatore é un vecchio pregiudicato, condannato a pene gravissime per numerosi reati comuni, già gregario di quella stessa banda Giuliano nella quale il figlio era assunto al rango di luogotenente del capo.-

...Dalle indagini accuratamente svolte sui rapporti tra padre

finis

./.

1080

...vissimo sarebbe stato il rischio cui si esponeva.--

...Vero é che talvolta autori di efferrati delitti accuratamente studiati nei ^{mi}mini-particolari sono stati scoperti per aver commesso imprudenze assolutamente inspiegabili, ma tale considerazione, può, se mai, legittimare un sospetto sul conto del Salvaggio, ma, in difetto di più concreti elementi, non può, a giudizio della Corte, essere assunta, come prova, anche insufficiente della responsabilità dell'imputato.--

...Per altro non può non rilevarsi come, dalle pur accurate indagini all'uopo espletate, non sia emerso che il Salvaggio abbia già ^{già precarie} mostrato, dopo il delitto, di avere comunque migliorato le sue condizioni economiche, mentre un'inchiesta eseguita presso i vari istituti di credito della città ha accertato l'inesistenza di qualsiasi deposito a nome del Salvaggio e dei suoi familiari (ff. 196 - 372 a 379 - 438 - 443 - 497 vol. I°).--

...Mancando, pertanto, del tutto la prova che il Salvaggio abbia commesso il delitto attribuitogli, va pronunciata nei di lui riguardi sentenza di non doversi procedere per non avere commesso il fatto.--

...Nei riguardi dell'imputato Pisciotta Salvatore, padre della vittima, la Corte non può non far propria l'osservazione del P.M., il quale ~~ha~~ rilassato che ripugna pensare che un padre possa cinicamente avvelenare e veder morire in sua presenza il figlio, ma ha aggiunto che, tuttavia, bisogna avere riguardo, per non lasciarsi fuorviare da preconetti di indole morale, ai protagonisti ed all'ambiente.--

...Pisciotta Salvatore é un vecchio pregiudicato, condannato a pene gravissime per numerosi reati comuni, già gregario di quella stessa banda Giuliano nella quale il figlio era assunto al rango di luogotenente del capo.--

Dalle indagini accuratamente svolte sui rapporti tra padre

Scuderi

./.

e figlio é emerso, malgrado il diniego dell'imputato e degli stretti congiunti circa un qualsiasi motivo di dissenso e di rancore tra i due e pur essendo innegabile che costoro avevano chiesto ed ottenuto di vivere insieme nelle carceri, che in qualcuno dei processi a carico ~~degli~~ di gregari della banda Giuliano vi furono delle chiamate di correo da parte del padre a carico del figlio protestatosi poi innocente, ed é rimasto sicuramente accertato, per le deposizioni di Manno Vittorio, Imperiale Domenico e Fina Antonino (ff. 698 a 702 - 807 a 811 - 549 e segg. - 340 e segg.)

che padre e figlio non andavano affatto d'accordo e litigavano sdevente e non avevano l'un dell'altro la benché minima stima. —

Considerando, poi, che il delitto in questione fu sicuramente ordinato da elementi della mafia, appare possibile che costoro abbiano trovato nel vecchio Pisciotta un compiacente collaboratore e che abbiano potuto addirittura imporre al vecchio pregiudicato la loro volontà, intimorendolo con minacce od allettandolo con promesse. —

Numerose sono le perplessità e le contraddizioni che é dato cogliere nei suoi numerosi interrogatori. —

Relativamente al "Vidalin" ritenuto in un primo momento il veicolo del veleno, una volta egli afferma che il Gaspare lo aveva adoperato già da due giorni, prendendone un cucchiaino ogni mattina, altra volta invece sostiene che il Gaspare ebbe a prenderne la prima volta un cucchiaino la mattina di quel fatale 9 gennaio 1954. —

Nei riguardi del Salvaggio, una volta afferma che costui si allontanò dal cameroncino mentre si preparava il caffè, ma prima ancora che il Gaspare avesse messo lo zucchero nelle tazze e posto queste sotto la caffettiera, altra volta che il Salvaggio si era già allontanato prima ancora che il Gaspare avesse come sopra preparato le tazze. —

./.

1081

Circa il caffè residuo nel bicchiere, una volta afferma che era stato prelevato esclusivamente dalla sua tazza, altra volta sostiene che in parte era stato prelevato anche dalla tazza del Gaspare per tornare ad adagiarsi, infine, sul primitivo assunto.

Ma l'elemento di maggiore gravità emergente dagli atti processuali a carico del Pisciotto Salvatore è costituito indubbiamente dalla accertata presenza di notevole quantità di nitrato di stricnina nel barattolo dello zucchero.—

Si è già visto come sia poco probabile che da tarzi, alla presenza del Pisciotto, sia stato immesso il veleno nel barattolo e dovrebbe, quindi, dedursene che vi sia stato riposto dal Pisciotto Salvatore o dopo aver messo nella tazzina riservata al figlio il quantitativo di tossico necessario per determinare la morte dello stesso, ovvero, prima della preparazione del caffè, nell'intera quantità di cui era in possesso.—

D'altra parte, nel primo caso non appare ben chiaro perché Pisciotto Salvatore, anziché disfarsi altrimenti della eccedente quantità di stricnina, l'abbia frammischiata allo zucchero del barattolo; nel secondo caso resterebbe da spiegare come mai il caffè residuo nel bicchiere sequestrato e che sarebbe stato prelevato dalla tazza del predetto Pisciotto non conteneva veleno.—

Alla stregua delle considerazioni suesposte ritiene la Corte che nei confronti dell'imputato Pisciotto non sorgano dagli atti processuali sufficienti prove di reità che legittimino l'esperimento del giudizio.—

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria;

Visto l'art. 378 C.P.P.;

In parziale difformità delle richieste del P.M.;

Dichiara non doversi procedere contro gli imputati RILOLO Filip-

./.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

po e SALVAGGIO Ignazio, in ordine al delitto loro ascritto in
rubrica, per non avere commesso il fatto e contro l'imputato

PISCIOTTA Salvatore, in ordine allo stesso delitto in rubrica

ascrittogli, per insufficienza di prove. -

Palermo, 17 gennaio 1958

Vinc. Cigliano
Giuseppe Tondini

- Depositata in Cancelleria, il 4 febbraio 1958

Il cancelliere Capo

Centimiglia

P. P. M.
Aut. mil.

a. p. 2. 1958 Disposta notifica per Pisciotta e per Salvatore

A 10-2-58 presa in coll'Av. Aldo De Lisi, difensore di

Pisciotta Salvatore - Il cancelliere Capo Centimiglia

PAGINA BIANCA



CAMERA DEI DEPUTATI

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

...rigetta il ricorso

PAGINA BIANCA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PROCURATORE GENERALE

Visto il ricorso presentato da

PISCIOTTA Salvatore

avverso la sentenza 17 gennaio 1958 della Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo, con la quale il Pisciotta veniva prosciolto per insufficienza di prove dalla imputazione di omicidio pluriaggravato, a' sensi degli artt. 110, 575, 577 n. 2 e 3 e 61 n. 9 Cod. pen., per avere, in correità con SALVAGGIO Ignazio e RIOLO Filippo, cagionato la morte del figlio, PISCIOTTA Gaspere, assieme al quale era detenuto nelle Carceri giudiziarie di Palermo, il 9 febbraio 1954.

Osserva:

la mattina del 9 febbraio 1954, poco più tardi delle ore 8, il detenuto Pisciotta Gaspere decedette nel Carcere dell'Ucciardone di Palermo per avvelenamento. Dalle indagini emerse che egli aveva bevuto poco prima una tazza del caffè che aveva preparato da se stesso; un'altra tazza era stata preparata per il padre, Salvatore, detenuto con lui nella medesima cella. Dalle analisi risultò inoltre che il Pisciotta era deceduto per una forma asfittica acuta, a seguito di avvelenamento da nitrato di stricnina, del quale vennero rinvenute tracce notevoli sia nelle viscere del defunto che nella tazzina da lui adoperata e nel barattolo dello zucchero, del quale l'ucciso si era servito, mentre quantità irrilevanti furono riscontrate nella tazza adoperata da Pisciotta Salvatore. Scartata l'ipotesi del suicidio, fu istruito procedimento penale per omicidio a carico dello stesso Salvatore, dell'agente di custodia Salvaggio, che quella mattina si era intrattenuto per qualche tempo nella cella dei Pisciotta mentre veniva preparato il caffè, e di altro detenuto, tale Riolo Filippo, che era stato indicato dal compagno di carcere, Enea Francesco, quale mandan-

= 2 =

te del delitto.

La Sezione istruttoria ha prosciolto il Riolo ed il Salvaggio con formula piena, avendo accertato, quanto al primo, l'assoluta inattendibilità delle accuse dell'Enea e, quanto al secondo, la totale insufficienza degli elementi di carico.

Diversamente hanno opinato i giudici di merito nei confronti di Pisciotta Salvatore e ciò, secondo le risultanze valutate nella impugnata sentenza, per molteplici considerazioni: l'imputato era la persona che aveva materialmente le più ampie possibilità di introdurre il veleno nel barattolo dello zucchero, poichè era detenuto nella medesima cella del defunto; egli, poi, pur dichiarando di aver sorbito lo stesso caffè bevuto dal figlio, non ha avuto disturbi di alcun genere; è emerso, infatti, che nella sua tazza vennero riscontrate solo tracce minime di veleno, probabilmente introdottevi, in un secondo momento, accidentalmente, nel pulire con quello stesso panno il recipiente che era servito per asciugare la tazza dell'ucciso, prima che questi accusasse i sintomi del fatale avvelenamento; infine^{3/} il prevenuto è caduto reiteratamente in contraddizione, nel corso degli interrogatori, mutando più volte la versione di circostanze non secondarie (durata della visita dell'agente Salvaggio e momento del suo allontanamento; modalità e tempo del prelevamento di un bicchiere di caffè dal quantitativo preparato dal figlio; epoca in cui questi avrebbe iniziato la cura del Vidalin, ecc.).

La Sezione Istruttoria ha, poi, fatto cenno, in maniera sintetica ma non equivoca, alla eventuale causale

= 3 =

Conte

del delitto, identificandola in un mandato della mafia "la quale avrebbe agito per vendetta, mal sopportando che Pisciotta Gaspare, un tempo da lei protetto ed aiutato nel periodo in cui era latitante ed ammalato, si era poi apertamente schierato contro la mafia stessa, assumendo la veste di accusatore e di denigratore, aggredendone con denunce anche gli uomini più rappresentativi e minacciando sempre di svelarne - e spesso effettivamente svelandone - misteriosi intrighi e complicati segreti". In ordine alle ragioni per le quali l'imputato si sarebbe prestato al delitto, i giudici di merito sono stati altrettanto espliciti, affermando, per un verso, che appariva possibile che "la mafia avesse trovato nel vecchio Pisciotta un compiacente collaboratore e che abbia potuto addirittura imporre al vecchio pregiudicato la propria volontà, intimorendolo con minacce od allettandolo con promesse" e, per l'altro, che era stato accertato "che in qualcuno dei processi a carico di gregari della banda Giuliano vi furono delle chiamate di correo da parte del padre a carico del figlio protestatosi poi innocente", come pure che "padre e figlio non andavano affatto d'accordo e non avevano l'un dell'altro la benchè minima stima".

*rag. m.
re l'altro*

Nè risulta trascurata la facile obiezione della inconcepibilità e della repugnanza dell'idea che un uomo (possa cinicamente avvelenare il proprio figlio ed assistere alla di lui morte; la Sezione Istruttoria, infatti, ha osservato in proposito che "bisognava aver riguardo, per non lasciarsi fuorviare da preconcetti di indole morale, ai protagonisti ed all'ambiente" e non dimenticare che

= 4 =

"Pisciotta Salvatore è un vecchio pregiudicato, condannato a pene gravissime per numerosi reati comuni, già gregario di quella stessa banda Giuliano nella quale il figlio era assunto al rango di luogotenente del capo".

Dopo siffatte considerazioni i giudici di merito, esaminati gli elementi di incertezza e di equivocità relativi, in particolare, al motivo per cui il prevenuto, anzichè disfarsi altrimenti della eccedente quantità di stricnina, l'~~aveva~~ frammischiata allo zucchero del barattolo, o alla assenza di veleno dal bicchiere di caffè avanzato la fatale mattina, hanno ritenuto che non sussistessero sufficienti prove di reità a carico del giudicabile per giustificarne il rinvio al giudizio.

Avverso codesta decisione, il ricorrente insorge, denunciandone la contraddittorietà di motivazione, e ciò perchè la Sezione Istruttoria avrebbe ritenuto come unico elemento indiziante i pretesi disaccordi fra i due Pisciotta, privi in realtà di rilievo giuridico, ed avrebbe, inoltre, esasperata la tesi del rancore fra padre e figlio, sino a formulare una ipotesi in contrasto con il più elementare istinto di conservazione, poichè il prevenuto, avvelenando il figlio, avrebbe inevitabilmente valorizzata la circostanza di tempo e di luogo della propria fisica contiguità con l'ucciso, facilitando la propria incriminazione.

Questo Generale Ufficio ritiene che le censure ora riassunte non abbiano giuridica rilevanza. Esse, come

= 5 =

è evidente dalla loro stessa formulazione, non concernono l'asserita contraddittorietà di motivazione dell'impugnata sentenza, nella quale - secondo l'esposizione sopra riportata - i giudici si sono dati carico di esaminare l'obiezione della assurdità della causale ed hanno creduto di poterla superare in considerazione della personalità dei protagonisti e dell'ambiente in cui essi hanno vissuto. Né la Sezione Istruttoria ha limitato la propria disamina al solo rancore fra il giudicabile ed il figlio; al contrario, essa l'ha estesa all'intervento della mafia, cui è stata attribuita la veste di mandante dell'omicidio in questione.

In proposito, va osservato che la ricerca della causale, nell'economia delle prove, non è necessaria qualora, per altra via, si pervenga ad identificare nell'agente la volontà omicida (v. Cass. Sez. I, 21 maggio 1956, ric. Denaro).

Sicchè, quand'anche simile indagine fosse mancata del tutto, non per questo ne risulterebbe inficiata la decisione dei giudici (Cass. Sez. I, 16 marzo 1955, ric. Di Stefano).

Né l'argomento del rischio, che il Pisciotta ha affrontato avvelenando il figlio, per la inevitabilità della conseguente incriminazione, appare decisivo; occorre rifarsi, invero, alle premesse contenute nella sentenza impugnata, cioè che il delitto possa essere attribuito a vendetta della mafia che si sarebbe servita, per l'esecuzione, di Pisciotta Salvatore, approfittando anche dell'astio esistente fra costui e l'ucciso. Per chi abbia

= 6 =

una conoscenza, sia pure superficiale, dell'oscuro mondo e delle misteriose suggestioni, di cui si avvale la criminale organizzazione che, purtroppo, non sembra ancora scomparsa in Sicilia, non può essere ragione di meraviglia constatare che, ancora una volta, un suo delittuoso disegno abbia trovato concreta realizzazione, sfidando la vigilanza degli organi dello Stato e sovvertendo i più elementari principi della morale e del sentimento. Molto opportunamente i giudici di merito hanno affermato, al riguardo, che non bisogna lasciarsi fuorviare da considerazioni di indole morale verosimilmente ininfluenti in ambienti e tra individui del tipo di quelli che hanno caratterizzato la vicenda in esame.

Infondata, pertanto, si appalesa la censura mossa alla motivazione della sentenza impugnata che, per vero, non sembra ispirata ad un eccessivo rigore a carico dell'imputato nella valutazione delle risultanze processuali, in ispecie ove si consideri che il grado di incertezza che legittima il proscioglimento con formula dubitativa in periodo istruttorio è quello che investe l'esistenza di prove, aventi quel minimo di consistenza che renda opportuno il dibattimento (Cass. Sez. I/2 aprile 1952, P.M.c. Pagliascotto).

P. Q. M.

Visti gli artt. 387, 531 e 549 Cod. proc. pen.;

chiede

che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso e condanni

= 7 =

il ricorrente alle spese.

Roma, 20 maggio 1958 -

L'AVVOCATO GENERALE

W. Fasano
*av. gen.**La Corte di Cassazione*
*I. m. - I. m.**Nota la relazione del Consiglio superiore*
*del M. P. Raffaele Paternò**Adottando i motivi della sentenza sopra*
citata il Presunto Generale decide in
capriccio a rigetto il ricorso proposto
da Pasquale Salvatore contro la sent. 17 gen.
febbraio 1958 della Sezione Istruttoria per
la Corte di Appello di Palermo e condannare

il ricovero al parente
me ne preme.

Con-Sig. in Camera o Consiglio.

Roma 11 luglio 1988

del G. A. H.

Atto di
R. 11/11/88 E. 1/11/88
R. 11/11/88 E. 1/11/88
R. 11/11/88 E. 1/11/88

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

-----O-----

N.....*1773*.....R.G.

N O T A

dei diritti spettanti alla Cancelleria della Corte nel presente
processo riguardante:

.....*U. Pietro Salicrú*.....
.....

Diritto per la iscrizione nel registro generale penale.....£.100

" per la formazione del fascicolo.....£.100

" per n. *4* comunicazioni (£.100 ognuna).....£. *400*

" di originale per il verbale di dibattimento.....£.100

" di originale per l'ordinanza che pone fine al proce-
dimento o per la sentenza.....£.100

" di certificazione di conformità dell'estratto.....£.100

" di copia (£.50 per la prima pagina e £.20 per ogni
pagina successiva) e diritto di certificazione di
conformità (£.100) per le copie da allegare al pro-
cesso in caso di rinvio su ricorso del P.M.....£.

" per compilazione nota spese.....£.150

Totale

£.

*1150*Roma,*16.7.58*.....

IL CANCELLIERE

*[Signature]**Diritto
1311*